

Messaggio

numero
8127

data
9 marzo 2022

competenza
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Modifica della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC)

Signor Presidente,
signore e signori Deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la modifica di alcuni articoli della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC).

I. INTRODUZIONE

L'aggiornamento oggetto del presente messaggio è di "portata minore" rispetto a precedenti revisioni della LOC. Il medesimo ha infatti valenza prevalentemente tecnica, andando a toccare norme di natura perlopiù procedurale.

Lo spunto è il consolidamento nella legge di una modalità operativa sperimentata negli ultimi 2 anni sulla base del *Decreto concernente il funzionamento delle Autorità comunali, consortili e patriziali in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20 marzo 2020*, con validità fino al 30 giugno 2022. Si tratta della facoltà di tenere sedute in videoconferenza per il Municipio e le Commissioni del Legislativo.

In parallelo, si coglie l'occasione per ritoccare le norme della LOC sulla tempistica d'approvazione dei conti e di licenziamento dei relativi messaggi municipali.

Si codifica poi la possibilità da parte del Comune, a determinate condizioni, di ricorrere a terzi per l'attuazione di investimenti su infrastrutture comunali.

Infine, come in passato, si procede a sistemare taluni disposti della LOC, la cui applicazione pratica ha evidenziato esigenze di precisazione/correzione oppure perché vi è la necessità di allinearli ad altri articoli nel frattempo modificati.

Non è ancora l'ora per una revisione più profonda della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, con anche una sua trascrizione integrale.

Sono ancora in corso o da avviare processi aggregativi che toccano Comuni in regime assembleare. Il pacchetto di articoli concernenti le Assemblee comunali devono quindi per ora ancora rimanere nella LOC.

Sono poi stati avviati in questi mesi gli approfondimenti - nell'ambito di un cantiere di riforma condotto dalla Sezione degli enti locali (SEL) denominato *Cantiere F* - per sondare e inquadrare esigenze e aspettative di cambiamento nell'assetto del funzionamento istituzionale del Comune.

Nel corso del corrente anno e del 2023 saranno coinvolti i diversi attori a livello comunale e cantonale. L'obiettivo è quello di convogliare gli indirizzi che ne scaturiranno in un progetto di vera e propria integrale riforma della LOC. L'orizzonte temporale potrebbe essere la messa in vigore di una "nuova LOC" nella seconda metà del decennio 2020-2030 in sostituzione di quella del 1987. Sarà la LOC del Comune di domani!

Nel frattempo - con un approccio prudente ed evitando di incidere su meccanismi assodati e funzionanti (vedi le nostre considerazioni nel messaggio governativo 7591 del 16 ottobre 2018) - la LOC è costantemente adeguata laddove presenta incongruenze e criticità, ma pure arricchita nei suoi strumenti a disposizione dei Comuni.

A titolo informativo si aggiunge che sono ancora pendenti 3 atti parlamentari volti a modificare la legge organica comunale, e meglio:

- la mozione del 16 settembre 2019 presentata dal deputato Tiziano Galeazzi dal titolo "Proposta di modifica della LOC (Legge Organica Comunale)";
- l'iniziativa parlamentare elaborata 21 settembre 2020, presentata dal deputato Raoul Ghisletta e cofirmatari, dal titolo "Buon funzionamento delle Commissioni del Legislativo";
- l'iniziativa parlamentare generica del 14 dicembre 2021 presentata da Matteo Pronzini e cofirmatari per l'introduzione nella LOC di obblighi di denuncia a carico dei membri del Consiglio comunale e un'estensione di un obbligo di denuncia dei membri di Municipio ecc. anche per irregolarità che non hanno valenza penale.

Sulle prime due il Governo si è già espresso con messaggi governativi 7786 del 22 gennaio 2020 e 7973 del 10 marzo 2021, con preavviso negativo. L'iter parlamentare della più recente è invece appena stato avviato.

II. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELLA LOC

In sintesi l'aggiornamento della Legge organica comunale oggetto di questo messaggio concerne:

- le nuove modalità di tenuta delle sedute del Municipio e delle Commissioni (modifica artt. 70 e 94 LOC) - **Capitolo II.1**
- la tempistica di approvazione dei conti preventivi e consuntivi e del relativo messaggio (artt. 16, 17, 33, 49, 56 LOC) - **Capitolo II.2**
- le modalità di attuazione degli investimenti comunali tramite soggetti esterni al Comune (art. 193 LOC) - **Capitolo II.3**
- l'aggiornamento di alcuni articoli procedurali della Legge organica comunale (artt. 10, 13, 32, 45, 60, 61, 85, 89, 182, 187, 192e LOC) - **Capitolo II.4.**

1. Modalità di tenuta delle sedute di Municipio e delle Commissioni del Legislativo comunale

a) Premesse

A inizio pandemia da Covid-19, nel marzo 2020 - data la situazione epidemiologica molto critica nel Cantone - è stata introdotta la facoltà di tenere le sedute municipali in videoconferenza.

La relativa base legale è stata inserita nel *Decreto esecutivo concernente il funzionamento delle Autorità comunali, consortili e patriziali in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20 marzo 2020* (art. 2)¹.

Nell'aprile 2020 tale facoltà è stata estesa anche alle Commissioni del Legislativo comunale (art. 1 cpv. 2²).

Successivamente - sia per il Municipio che per le Commissioni del Legislativo - è stata pure introdotta la possibilità di tenere sedute in forma mista alla presenza fisica di alcuni suoi membri e con altri collegati in videoconferenza. Analoga disposizione è stata nel frattempo inserita anche per i lavori delle Commissioni del Gran Consiglio (cfr. art. 34 Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato - LGC, in vigore dal 4 dicembre 2020).

Da un sondaggio dell'ottobre 2021 della SEL - cui hanno risposto ca. 90 Comuni - risulta che da marzo 2020 a settembre 2021 nei Comuni s'è fatto uso delle nuove modalità, tuttavia in modo tutto sommato misurato (da 0 a 10% delle sedute globali). Ciò sia per le sedute municipali, che per quelle delle Commissioni del Legislativo. Vi è poi qualche sporadico caso di un uso più intenso, soprattutto per le sedute municipali. Il periodo in cui si è fatto capo con maggior intensità di questa modalità è la primavera 2020.

La stragrande maggioranza dei Municipi condivide l'introduzione nella LOC di una base legale per poter tenere ordinariamente sedute (municipali e commissionali) in videoconferenza, per quanto l'esigenza sia maggiormente ravvisata per le sedute municipali (70% a favore).

Alla domanda volta a sapere se la tenuta delle sedute in questo modo debba essere giustificata da motivi che tassativamente impediscono la tenuta in forma ordinaria oppure vada semplicemente lasciata a libera discrezione di Municipio/Commissione, le risposte vanno nel senso di prediligere la seconda opzione.

È tuttavia ricordata da più parti l'esigenza di riservatezza e di salvaguardia dei dati da parte dei membri, essendo decisamente maggiori i rischi di interferenze di terzi non autorizzati e di improprie divulgazioni.

Tenendo anche conto di quanto emerso dal sondaggio, si ritiene di senz'altro consolidare nella LOC la facoltà di poter tenere (in toto o in parte) in videoconferenza le sedute municipali e commissionali, e meglio come esposto al punto b).

¹ **Art. 2 DE**

Per motivi legati alla situazione epidemiologica, il Municipio può tenere sedute in videoconferenza o autorizzare la partecipazione di suoi membri con questo sistema. Devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione previste dalla LOC e garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.

² **Art. 1 cpv. 2 DE**

²Per i lavori delle Commissioni del Legislativo è applicabile analogamente l'articolo 2.

b) Proposta di modifica**art. 94 LOC**

Versione attuale	Nuova versione (modifica in grassetto)
<p>Validità della seduta</p> <p>¹Il municipio può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei membri del municipio.</p> <p>²Inoltre nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 93 se i municipali sono stati avvisati a domicilio, almeno 24 ore prima della riunione.</p> <p>³Se uno o più municipali, allo scopo dichiarato di impedire una deliberazione per difetto della maggioranza assoluta, abbandonano la seduta, l'oggetto in discussione sarà rinviato alla prossima seduta.</p> <p>⁴Ripetendosi il caso, la deliberazione potrà essere presa validamente dai presenti.</p>	<p>Validità della seduta</p> <p>¹Invariato.</p> <p>²Invariato.</p> <p>^{2bis nuovo} Le sedute si tengono in presenza. Per giustificati motivi è data facoltà al Municipio di riunirsi virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di suoi membri in questa forma; in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione del presente capitolo e inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.</p> <p>³Invariato.</p> <p>⁴Invariato.</p>

Commento**nuovo cpv. 2 bis**

La regola rimane quella della tenuta delle sedute in presenza "fisica" dei membri, che rimane tutto sommato da preferire. L'esperienza degli ultimi 2 anni ha evidenziato il valore aggiunto di discussioni e confronto in presenza.

Tuttavia, stando alla presente proposta, il collegio potrà decidere di tenere le sedute in videoconferenza; ciò per giustificati motivi da ponderare dal collegio medesimo. Si ritengono i Municipi perfettamente in grado di valutarne l'adempimento di tali giustificati motivi. Gli stessi possono essere personali, logistici, di salvaguardia della salute collettiva, ecc. Differentemente dall'art. 2 del Decreto, essi non dovranno più essere legati all'evoluzione pandemica da Covid-19.

Il collegio potrà pure autorizzare la partecipazione di alcuni suoi membri in questa forma. Tutte le modalità decisionali e di verbalizzazione previste dalla LOC (artt. 93 e segg.) - e meglio su convocazione, validità seduta, verbalizzazione ecc. - andranno rispettate;

parimenti andranno garantite la sicurezza e l'integrità dei dati. In tal senso il RALOC potrà essere completato con un disposto che prevede l'obbligo di un impegno dei membri di Municipio quale quello previsto dall'art. 18a RALOC.

art. 70 LOC

Versione attuale	Nuova versione (modifica in grassetto)
<p>Quorum</p> <p>¹Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.</p> <p>²Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.</p> <p>³Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.</p>	<p>Sedute delle commissioni</p> <p>¹Invariato.</p> <p>^{1bis nuovo}Le sedute si tengono in presenza. Per giustificati motivi è data facoltà alle commissioni di riunirsi virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di loro membri in questa forma; in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione del presente articolo e dell'articolo 71, inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.</p> <p>²Invariato.</p> <p>³Invariato.</p>

Commento

nuovo cpv. 1^{bis}

Il disposto riprende i contenuti della proposta di nuovo art. 94 cpv. 2bis. Anche qui le sedute in presenza rimangono la regola; la Commissione potrà tuttavia decidere per le "modalità particolari", se ragioni fondate le richiedono. Si rinvia per il resto al commento al nuovo art. 94 cpv. 2bis.

2. Tempistica di approvazione dei conti comunali e del relativo messaggio

a) Premessa

Torna nuovamente in discussione il tema della tempistica d'approvazione dei conti comunali.

Già nel 2011, un'iniziativa parlamentare elaborata di J.F. Dominé e cofirmatari chiedeva di eliminare il termine per la tenuta della prima sessione ordinaria (30 aprile) lasciando quello del 30 giugno, nonché di dare la possibilità ai Comuni di prorogare autonomamente

quest'ultimo limite fino al 30 settembre. Specialmente in riferimento a questa seconda richiesta, l'iniziativa fu respinta dal Gran Consiglio il 12 marzo 2011: il termine per l'approvazione dei consuntivi entro il 30 giugno rimase punto fermo, onde evitare il rischio di un accavallarsi dei lavori di approvazione dei conti con quelli della preparazione dei preventivi.

Si ricorderà inoltre che il 6 novembre 2012 il Gran Consiglio ha accettato l'iniziativa parlamentare 16 aprile 2012 di Franco Celio e cofirmatari *Affinché i preventivi comunali siano elaborati e approvati per tempo*. Ne è seguita una modifica della LOC che ha portato alla soppressione del secondo termine (29 febbraio) per l'approvazione dei preventivi e alla fissazione di un limite temporale (31 ottobre) per la trasmissione da parte del Municipio del relativo messaggio.

Vi era allora una situazione tutt'altro che soddisfacente relativamente al rispetto dei termini di legge per l'approvazione dei conti (cfr. messaggio governativo 6847 del 4 settembre 2013 - pag. 6).

Visto quanto sopra, da alcuni anni la SEL decide quindi in maniera più restrittiva sulle richieste dei Comuni di posticipare le sessioni ordinarie dei Legislativi, riservando le proroghe a casi di forza maggiore. La prassi severa della SEL tiene quindi conto delle decisioni parlamentari sopra citate, ma anche del fatto che per un ente pubblico è fondamentale essere a giorno con le decisioni che pongono le basi per l'operatività nell'anno successivo (preventivi), rispettivamente prendono atto e ratificano l'operato dell'anno precedente dandone scarico all'Esecutivo. Più volte si è inoltre constatato come i ritardi nella presentazione e nell'approvazione dei conti siano legati ad aspetti organizzativi interni al Comune e possono facilmente diventare ricorrenti e causare ritardi cronici, recuperabili con difficoltà.

Il Consiglio di Stato è fermo sull'obiettivo di far rispettare il più possibile, salvo casi di rigore, i termini di approvazione dei conti consuntivi e preventivi (30 giugno, rispettivamente 31 dicembre), confermando tra l'altro una tempistica presente a tutti i livelli negli enti pubblici svizzeri. La presente modifica di legge va in questo senso.

La proposta del presente messaggio su questo tema è stata preceduta da una consultazione, sotto forma di un sondaggio presso i Comuni di cui si dirà, se necessario, in seguito.

b) Proposta di modifica

La situazione recente, relativamente alle date di approvazione dei conti negli ultimi tre anni nei Comuni ticinesi, è la seguente.

L'obiettivo primario dell'approvazione dei **preventivi** entro il 31 dicembre è raggiunto da una buona parte dei Comuni. In media solo 7 hanno posticipato la seconda sessione ordinaria oltre la fine dell'anno; di questi (sempre in media sui tre anni presi in esame) 3 hanno ricevuto formale autorizzazione da parte della SEL. Ciò, malgrado mediamente il 40% circa dei Municipi presenta il messaggio oltre il termine del 31 ottobre (spesso però di pochi giorni oltre).

Più problematica è la situazione per quanto riguarda l'approvazione dei conti **consuntivi**. Si constata innanzitutto che solo una manciata di Comuni riesce ad evadere i conti entro il 30 aprile: 16 per i consuntivi 2018 e 3 per quelli del 2019; solo nel 2021 (conti 2020) la situazione è stata migliore, con 35 Comuni, evidentemente dovuta alla volontà di diversi Municipi di far approvare i conti prima delle elezioni comunali. Non è soddisfacente la situazione rispetto alla data del 30 giugno, non rispettata mediamente da 33 Comuni (quindi ca. il 30%). Va detto che una metà circa dei Comuni che non riesce a rispettare questo termine, approva poi i conti entro la fine di luglio, mentre gli altri (quindi 16-17) vi provvedono in autunno; di questi mediamente 5 hanno ricevuto l'autorizzazione formale.

Visto quanto sopra, in **sunto**, si ritiene necessario abbandonare il termine ormai non più realisticamente pretendibile del 30 aprile per l'evasione della prima sessione ordinaria. I regolamenti organici comunali non dovranno più prevederla. Neppure i ROC potranno prevedere termini ultimi differenti dal 30 giugno previsto dalla LOC. Si propone inoltre l'introduzione di un termine (finora non previsto) di licenziamento del messaggio sui consuntivi, per favorire il rispetto dell'obiettivo primario dell'approvazione entro la fine di giugno. Questo termine, proposto per il 15 di maggio, potrà invece essere anticipato tramite regolamento comunale dai Comuni stessi laddove se ne intraveda la necessità, ponderando adeguatamente i bisogni di Esecutivo e Legislativo.

art. 16 LOC

Versione attuale	Nuova versione (modifica in grassetto)
<p>Assemblee ordinarie. Oggetti</p> <p>¹L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno.</p> <p>²La prima si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente del comune e delle aziende comunali.</p> <p>³La seconda si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.</p>	<p>Assemblee ordinarie. Oggetti</p> <p>¹Invariato.</p> <p>²La prima si occupa in ogni caso del consuntivo dell'anno precedente del comune e delle aziende comunali.</p> <p>³Invariato.</p>

Commento

cpv. 2

Viene rafforzato il concetto secondo cui la prima seduta ordinaria **deve** prevedere l'evasione dei conti consuntivi dell'anno precedente.

art. 17 LOC

Versione attuale	Nuova versione (modifica in grassetto)
<p>Data delle assemblee ordinarie. Rinvio</p> <p>¹Il regolamento comunale fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione comunale deve avvenire entro il 30 aprile e l'approvazione del preventivo entro il 31 dicembre.</p> <p>Il presidente dell'assemblea, d'intesa con il municipio e per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima assemblea ordinaria sino al 30 giugno. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato, che su istanza motivata del presidente può pure prorogare eccezionalmente i termini.</p> <p>²Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo comunale, almeno due giorni precedenti la riunione.</p> <p>³Se le assemblee cadono in un giorno in cui si svolgono votazioni federali, cantonali, distrettuali, di circolo o comunali, l'assemblea dovrà essere convocata entro gli otto giorni successivi.</p>	<p>Data delle assemblee ordinarie. Rinvio</p> <p>¹La prima sessione deve tenersi entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre.</p> <p>^{1bis nuovo}Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente e per motivi di forza maggiore i termini del capoverso 1; le richieste di proroga devono essere inoltrate entro il 31 maggio, rispettivamente il 30 novembre.</p> <p>²Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola immediatamente nota con avviso all'albo comunale. almeno due giorni precedenti la riunione.</p> <p>³Invariato.</p>

Commento**cpv. 1**

Rimane una sola data entro la quale la prima sessione ordinaria deve avere luogo e quindi i consuntivi devono essere approvati: il 30 giugno. Entro questo termine la fissazione della data è lasciata quindi all'autonomia comunale, anno per anno. Il regolamento comunale non potrà quindi più stabilire una data fissa anteriore³.

³ L'obbligo di fissare nel Regolamento comunale le date delle sessioni ordinarie derivava probabilmente dall'esigenza di poter prevedere la data delle assemblee a vantaggio dei cittadini all'estero o stagionalmente assenti dal proprio domicilio; tale necessità oggi non è più presente, anche perché sono ormai pochi i Comuni rimasti con questa forma di legislativo.

Stessa cosa per la data della seconda sessione. Nel sondaggio menzionato sopra, l'abrogazione del termine del 30 aprile è stato approvato da 90 Comuni su 94.

nuovo cpv. 1^{bis}

Resta la possibilità da parte del Consiglio di Stato (e per delega della SEL in base al Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994) di prorogare eccezionalmente tale termine, **ma solo se date ragioni di forza maggiore**. Con ciò si intendono eventi impreveduti che impediscono concretamente lo svolgimento del lavoro necessario. Si pensi soprattutto ad assenze prolungate di funzionari preposti alla preparazione dei conti e del messaggio oppure altri avvenimenti che toccano in modo importante la capacità amministrativa del Comune.

Non potranno per contro essere ritenuti validi per ottenere un benessere cantonale a differire le sedute ordinarie, motivazioni quali un generale sovraccarico di lavoro, l'intenzione di dare la priorità ad altri messaggi municipali, processi (anche straordinari, ma programmabili) che toccano tutti i Comuni (si veda, recentemente, l'introduzione del nuovo modello contabile MCA2), così come la volontà da parte della Commissione della gestione di approfondire maggiormente i messaggi sui conti.

Si ritiene in definitiva che debba essere compito **prioritario** di ogni Municipio, presupposto per una corretta gestione amministrativa del comune, organizzare i lavori dell'amministrazione e del collegio stesso in modo da poter rispettare i termini in oggetto. Pure le Commissioni della gestione devono a loro volta organizzare preventivamente le riunioni in modo da riuscire ad evadere quanto di loro competenza in tempo utile.

Infine, il Presidente del Legislativo (d'intesa con il Municipio) nella definizione dell'ordine del giorno delle sedute, deve tener conto della priorità da dare all'evasione delle trattande riguardanti i conti, posticipando se necessario altri messaggi non urgenti.

cpv. 2

Modifica marginale, intesa a permettere una tempestiva informazione ai cittadini nel caso di aggiornamento di seduta.

art. 33 LOC

Versione attuale	Nuova versione (modifica in grassetto)
<p>Messaggi e rapporti</p> <p>¹ I messaggi all'assemblea comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi alle commissioni e depositati in cancelleria per consultazione almeno trenta giorni prima della seduta. Il messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.</p>	<p>Messaggi e rapporti</p> <p>¹ I messaggi all'assemblea comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi alle commissioni e depositati in cancelleria per consultazione almeno trenta giorni prima della seduta. Il messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.</p> <p>^{1bis} nuovo Il messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce; quello sul consuntivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.</p>

<p>²Le commissioni allestiscono i rapporti scritti con le relative proposte e li depositano presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell'assemblea; la cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio.</p> <p>³Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.</p> <p>⁴È applicabile l'art. 57.</p>	<p>^{1ter} nuovo Il regolamento comunale può prevedere la trasmissione e il deposito dei messaggi prima delle scadenze del capoverso ^{1bis}.</p> <p>²Invariato.</p> <p>³Invariato.</p> <p>⁴Invariato.</p>
--	--

Commento

cpv. 1

Il termine per la presentazione del messaggio sul preventivo è stato spostato nel nuovo cpv. ^{1bis}.

nuovo cpv. ^{1bis}

Viene ripreso in questo nuovo capoverso il termine del 31 ottobre per la trasmissione del messaggio sul preventivo. Questa regola, introdotta nel 2014, ha dato prova di efficacia nel ridurre il numero di Comuni che tengono la seconda sessione ordinaria oltre la fine dell'anno (40% del totale negli anni precedenti il 2014, di cui circa la metà addirittura oltre il 28 febbraio).

Si vuole perciò percorrere questa via anche per la prima sessione ordinaria, fissando al 15 maggio il termine per l'invio dei messaggi sul consuntivo⁴. Ciò dovrebbe permettere di meglio scandire i tempi per rispettare l'obiettivo d'approvazione del 30 giugno; inoltre, considerata l'importanza e l'obbligatorietà della trattanda sui conti, viene con questa novità concesso maggior tempo alla Commissione della gestione per le sue incombenze.

Preso atto dell'esito del citato sondaggio - in particolare di alcuni commenti dei Municipi - si è invece ritenuto di non fissare un termine preciso per la presentazione del messaggio negli anni con le elezioni comunali. Si è consapevoli che l'evasione dei conti da parte degli organi uscenti sia di principio opportuna; d'altra parte, tenuto conto del fatto che l'avvicinarsi degli organi comunali non sospende mai la validità delle decisioni degli stessi, si ritiene però tutto sommato eccessivo introdurre un'ulteriore termine da rispettare imperativamente.

nuovo cpv. ^{1ter}

Si introduce un elemento di autonomia nella fissazione di termini entro il quale il Municipio deve licenziare il messaggio sui conti e trasmetterlo ai membri del Legislativo.

⁴ In sede di consultazione, l'introduzione di questo termine è stata preavvisata favorevolmente da 57 comuni (27 no e 10 astenuti); alla domanda su quale termine fosse data preferenza, dei suddetti 57 comuni, 33 hanno preferito il 15 maggio, contro 14 a favore del 30 aprile, mentre 10 non hanno espresso preferenze; viene pertanto proposto il primo che, tenuto conto delle festività natalizie, è di fatto analogo a quello previsto per i messaggi sul preventivo.

Questa novità - in realtà maggiormente utile ai Comuni in regime di Consiglio comunale - è tesa a permettere a questi ultimi di scegliere scadenze adatte alle loro esigenze, soppesando da una parte le necessità dell'Esecutivo e dell'amministrazione comunale e dall'altra quelle della Commissione della gestione. Questa soluzione è stata preavvisata favorevolmente da 65 comuni su 94 (10 contrari e 19 astenuti).

art. 49

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione (modifica in grassetto)</i>
<p>Sessioni ordinarie</p> <p>¹Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno alla data prevista dal regolamento comunale.</p> <p>²La prima è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.</p> <p>³La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.</p> <p>⁴Il presidente del consiglio comunale, d'intesa con il municipio e per giustificati motivi, può prorogare di due mesi al massimo i termini del capoverso 2. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.</p> <p>⁵Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini dei capoversi 3 e 4; la richiesta di proroga della seconda sessione ordinaria deve essere inoltrata entro il 30 novembre.</p>	<p>Sessioni ordinarie</p> <p>¹Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno alla data prevista dal regolamento comunale.</p> <p>²La prima è convocata al più tardi entro il 30 giugno e si occupa in ogni caso del consuntivo dell'anno precedente. principalmente della gestione dell'esercizio precedente.</p> <p>³Invariato.</p> <p>⁴Abrogato.</p> <p>⁵Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente per motivi di forza maggiore i termini dei capoversi 2 e 3; le richieste di proroga devono essere inoltrate entro il 31 maggio, rispettivamente il 30 novembre.</p>

Commento

Si rinvia ai commenti alle modifiche degli articoli 16, 17 e 33.

art. 56

Versione attuale	Nuova versione (modifica in grassetto)
<p>Messaggi municipali</p> <p>¹I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi ai consiglieri comunali almeno trenta giorni prima della seduta. Il messaggio sul preventivo va trasmesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.</p> <p>²Salvo i casi dove è domandata e concessa l'urgenza, i messaggi non possono venir discussi e votati se non dopo esame e preavviso di una commissione del consiglio comunale.</p>	<p>Messaggi municipali</p> <p>¹I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere depositati e trasmessi ai consiglieri comunali almeno trenta giorni prima della seduta. Il messaggio sul preventivo va trasmesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.</p> <p>^{1bis} nuovo Il messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce; quello sul consuntivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.</p> <p>^{1ter} nuovo Il regolamento comunale può prevedere la trasmissione e il deposito prima delle scadenze del capoverso ^{1bis}.</p> <p>²Invariato.</p>

Commento

Si rinvia ai commenti relativi alle modifiche degli articoli 16, 17 e 33.

3. Modalità di attuazione degli investimenti tramite soggetti esterni**a) Premesse**

In situazioni particolari può presentarsi l'opportunità, ma pure la necessità, per i Comuni di far capo a soggetti esterni per l'attuazione di investimenti decisi dal Legislativo su infrastrutture di proprietà comunale. Può esserne il caso quando occorre ad esempio intervenire su strade, reti di distribuzione (canalizzazioni, condotte di distribuzione dell'acqua potabile, ecc.), che attraversano il territorio e sono quindi di pertinenza di più Comuni. In questi contesti può essere tecnicamente, operativamente ed economicamente indicato che - dopo la risoluzione del Legislativo - l'attuazione dell'intervento, nelle **sue fasi decisionali e di controllo**, sia delegata a un solo attore

nel ruolo di committente⁵. In sostanza, non si tratta di una semplice esecuzione di commesse assegnate dal Comune in base alla Legge sulle commesse pubbliche, bensì dell'attuazione di interventi di investimento, tramite terzi, su proprietà comunale compresi i relativi beni amministrativi.

Questo modo di operare si situa oggi in zona "grigia", non chiaramente regolato dalla legge. Infatti, la LOC stabilisce, da una parte, che la decisione del Legislativo debba intervenire nel rispetto delle condizioni dell'art. 13 cpv. 1 lett. e/g LOC o eventualmente dell'art. 175 LOC. Dall'altra, l'art. 193 fissa il principio generale per cui il Comune può ricorrere a terzi per lo svolgimento di compiti di natura pubblica delegabili (art. 193 cpv. 1 LOC), fermo restando che esso rimane comunque responsabile dell'esecuzione del compito e dei necessari controlli (cpv. 2).

La LOC non specifica tuttavia le premesse, le condizioni e le modalità attraverso cui un Comune può chiamare terzi ad attuare investimenti su infrastrutture di sua proprietà, investimenti decisi dai suoi organi comunali secondo le vie ordinarie.

Si coglie quindi l'occasione di questo aggiornamento della LOC per tracciare le regole fondamentali, demandando il disciplinamento di dettaglio al Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC).

Oltre ai casi accennati sopra, queste regole potranno in prospettiva essere utili nelle fattispecie in cui un Comune intendesse attribuire ad un proprio ente comunale (art. 193c e segg. LOC) l'esecuzione di investimenti su infrastrutture rimaste di proprietà comunale, ma attribuite in gestione all'ente per l'esecuzione dei suoi scopi. Discorso analogo potrà valere - e verosimilmente è già attuale - per società private di proprietà comunale, che attuano investimenti decisi dai Legislativi comunali per il proprio settore di attività.

b) Proposta di modifica

Art. 193

Versione attuale	Nuova versione (modifica in grassetto)
<p>Esecuzione dei compiti pubblici. a) principio. Istruzioni e revoca rappresentanti</p> <p>¹Riservate competenze particolari non delegabili, il comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi.</p>	<p>Esecuzione dei compiti pubblici. a) principi</p> <p>¹Invariato.</p>

⁵ Lo scenario tradizionale è infatti quello per cui il Comune rimane proprietario delle infrastrutture, sulle quale esso effettua direttamente gli investimenti, anche nell'ipotesi di delega della gestione di un compito a terzi esterni. Ne è ad esempio il caso per la maggior parte degli enti autonomi di diritto comunale, per i quali i Comuni continuano di solito a detenere la proprietà sulle infrastrutture. L'ulteriore scenario tradizionale è quello per cui il Comune delega il compito ad un ente esterno, che è o diviene nel contempo proprietario delle infrastrutture ed è quindi competente per gli investimenti sulle medesime (vedi il caso dei Consorzi di Comuni o di SA di proprietà dei Comuni).

<p>²Il Comune è responsabile dell'esecuzione dei compiti nel rispetto degli interessi collettivi e appronta i necessari controlli.</p> <p>³Il Municipio informa annualmente Assemblea e Consiglio comunale sull'attività svolta attraverso tutti i soggetti esterni previsti al cpv. 1. Il regolamento definisce i campi in cui le informazioni devono essere date senza restrizioni.</p> <p>⁴Il Municipio, l'Assemblea e il Consiglio comunale possono dare istruzioni vincolanti sull'attività. In caso di mancato rispetto di dette istruzioni, l'organo di nomina può revocare il mandato conferito ai rappresentanti diretti in soggetti esterni.</p> <p>⁵Sono riservati le disposizioni di leggi speciali e il diritto federale.</p>	<p>^{1bis nuovo} Assemblea e consiglio comunale possono delegare l'esecuzione di loro risoluzioni secondo gli articoli 13 capoverso 1 lettere e/g e 175 a enti pubblici e soggetti privati di proprietà pubblica toccati dall'oggetto delle risoluzioni. Il regolamento di applicazione ne precisa condizioni e modalità.</p> <p>²Invariato.</p> <p>³Invariato.</p> <p>⁴Invariato.</p> <p>⁵Invariato.</p>
--	--

Commento

nuovo cpv. 1^{bis}

Al cpv. 1^{bis} è stabilito il principio per cui i Legislativi potranno delegare - ad altri enti pubblici o a soggetti privati di proprietà pubblica - la messa in atto di risoluzioni secondo gli artt. 13 cpv. 1 lett. e/g LOC e 175 LOC.

Di rilievo:

- sarà **delegabile** l'attuazione di risoluzioni del Legislativo secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. e/g LOC, eventualmente pure quelle prese in applicazione dell'art. 175 LOC (credito quadro). Si tratta essenzialmente di risoluzioni concernenti l'esecuzione di interventi/opere relative a infrastrutture pubbliche. La modalità in delega non deve ovviamente essere esclusa da una legge speciale puntualmente applicabile per i principi generali dell'art. 193 cpv. 1 e cpv. 5 LOC. Il Comune deve inoltre sempre esperire le procedure che la legge gli attribuisce direttamente (vedi ad esempio quelle della Legge edilizia e della Legge sulle strade); sono poi riservati i casi di delega già previsti dalla legge (vedi art. 2 Legge sui contributi di miglioria);

- entrano in discussione per la delega enti pubblici quali altri Comuni, Consorzi di Comuni, ecc., i cui interessi sono toccati dal puntuale oggetto da realizzare. Ammissibile pure una delega ad un ente di diritto pubblico comunale (art. 193c e segg. LOC) parimenti toccato dall'oggetto per il suo scopo, oppure (alle medesime condizioni) a società di diritto privato di proprietà pubblica (ad esempio di uno o più Comuni);
- gli strumenti attraverso cui si conferisce la delega sono mandati di prestazione o eventualmente convenzioni (artt. 193a e 193b LOC);
- responsabile ultimo dell'attuazione del compito rimane in ogni caso il Comune (art. 193 cpv. 2 LOC);
- per l'informazione al Legislativo - ferma restando in ogni caso la decisione di quest'organo - il RALOC già traccia le regole supplementari applicabili (art. 5 RALOC);
- condizioni e modalità dell'attribuzione del compito sono demandate al RALOC. Qui di seguito la possibile (non definitiva) formulazione di un articolo RALOC (ipotizzabile nuovo art. 5b RALOC) in cui vengono stabilite le stesse:

Delega d'attuazione di investimenti a soggetti esterni

(art. 193 cpv. 1^{bis} LOC)

Art. ...

¹Mediante mandati di prestazione o convenzioni assemblea e consiglio comunale possono delegare a soggetti esterni la messa in atto di loro risoluzioni secondo gli articoli 13 cpv. 1 lett. e/g LOC e 175 LOC che la legge non attribuisce in modo vincolante al Comune. Destinatari della delega devono essere enti pubblici e soggetti privati di proprietà pubblica, i cui interessi sono toccati dall'oggetto della risoluzione.

²È riservato l'ossequio dei disposti di legge speciale e delle procedure di competenza dei Comuni, inoltre degli articoli 193a e b, 174 e 176 LOC.

³L'atto di delega prevede contenuti quali:

- a) oggetto della delega, modi, termini d'attuazione e eventuali controprestazioni;*
- b) modalità informative e di controllo a favore del Comune per garantire il rispetto della risoluzione del legislativo;*
- c) procedure da seguire in caso di prospettive di modifiche progettuali e finanziarie, con clausola di competenza a favore del Legislativo comunale per le decisioni al riguardo;*
- d) obbligo di sottostare nell'attuazione alla Legge sulle commesse pubbliche e alle altre leggi puntualmente applicabili all'oggetto.*

4. Aggiustamenti formali

Come prassi, si coglie l'occasione per un aggiustamento (di portata minore), di alcuni disposti della Legge organica comunale (parte modificata in grassetto).

art. 10 cpv. 1 LOC

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione (modifica in grassetto)</i>
<p>Data di elezione</p> <p>¹L'elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell'anno precedente. È riservato l'art. 11 cpv. 3 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.</p>	<p>Data di elezione</p> <p>¹L'elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell'anno precedente. È riservato l'articolo 6a della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.</p>

Commento

cpv. 1

Il disposto della LAggr di riferimento non è più l'art. 11 cpv. 3 LAggr, bensì l'art. 6a LAggr.

art. 13 cpv. 1 lett. p LOC

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione (modifica in grassetto)</i>
<p>Attribuzioni. b) in pubblica seduta</p> <p>¹L'assemblea in seduta pubblica: (...) p) nomina a maggioranza semplice i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza municipale;</p>	<p>Attribuzioni. b) in pubblica seduta</p> <p>¹L'assemblea in seduta pubblica: (...) p) nomina a maggioranza semplice i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte secondo le regole degli articoli 60, 61 e 31a; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza municipale;</p>

Commento

cpv. 1

Semplice allineamento della lett. p alle regole nel frattempo fissate agli artt. 60, 61 e 31a LOC per la nomina dei rappresentanti in seno agli enti esterni, in vigore dal 1. ottobre 2018 (cfr. BU 2018/254). Le stesse sono state adottate dal Gran Consiglio sulla base dell'iniziativa parlamentare 10 ottobre 2016 di A. Rückert e cofirmatati (cfr. messaggio governativo 7353 del 5 luglio 2017 e rapporto commissionale 7353R del 7 marzo 2018).

Messaggio n. 8127 del 9 marzo 2022

art. 32 cpv. 6 LOC (nuovo)

Versione attuale	Nuova versione (modifica in grassetto)
<p>Casi di collisione</p> <p>¹Un cittadino non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti, secondo l'art. 83.</p> <p>²Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore ad eccezione delle deliberazioni su singoli aspetti.</p> <p>³...</p> <p>⁴L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.</p> <p>⁵La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.</p>	<p>Casi di collisione</p> <p>¹Invariato.</p> <p>²Invariato.</p> <p>³...</p> <p>⁴Invariato.</p> <p>⁵Invariato.</p> <p>⁶ nuovo I disposti dei capoversi 1-5 sono applicabili anche in sede di commissioni, ritenuto che in tal caso il membro non può essere presente alle discussioni e al voto.</p>

Commento**nuovo cpv. 6**

Si esplicita il principio per cui i disposti validi per determinare una situazione di collisione non valgono solo per la seduta assembleare o di Consiglio comunale, bensì pure per le sedute e i lavori delle Commissioni del Legislativo. La prassi va già in questa direzione. Trattandosi di gremii ristretti (che operano fra l'altro a porte chiuse), in caso di collisione il commissario deve abbandonare la seduta; ciò analogamente al membro di Municipio in situazione di collisione (art. 100 cpv. 1 LOC). Non deve invece lasciare la seduta del plenum il cittadino o il consigliere comunale in questa situazione.

Art. 45

Versione attuale	Nuova versione (modifica in grassetto)
<p>Dimissioni e rinuncia alla carica</p> <p>¹Le dimissioni e la rinuncia alla carica sono inoltrate al municipio che le trasmette al consiglio comunale per decisione alla prossima seduta; esse devono essere motivate.</p> <p>²È riservata la legge speciale.</p>	<p>Dimissioni e rinuncia alla carica</p> <p>¹Invariato.</p> <p>^{1bis nuovo}Se le dimissioni sono accettate dal consiglio comunale, nella medesima seduta il subentrante può assumere la carica ai sensi dell'articolo 47.</p> <p>²Invariato.</p>

Commento**nuovo cpv. 1^{bis}**

Con l'obiettivo di semplificare e accelerare le procedure, si fissa nella LOC il principio per cui nella medesima seduta nella quale il Consiglio comunale accetta le dimissioni o la rinuncia alla carica di un consigliere comunale – seguendo l'usuale iter (vedi anche art. 15 RALOC) - vi può essere l'assunzione della carica da parte del nuovo consigliere comunale.

Ciò già succede nella prassi ed è in linea con quanto indicato nel messaggio governativo 7185 del 20 aprile 2016 sulla Revisione della Legge sull'esercizio dei diritti politici - p. 47 (le sottolineature sono nostre n.d.r.):

Gli avvicendamenti nel corso della legislatura di membri del Consiglio comunale seguono una procedura piuttosto laboriosa. Innanzitutto, il Consiglio comunale deve accettare le dimissioni e, dopo la crescita in giudicato della decisione, nella seduta successiva, può entrare in carica il nuovo membro. Se vi sono subentranti che rinunciano ad entrare in carica, la procedura ne è ulteriormente rallentata. Proponiamo pertanto che, per il Consiglio comunale, il subentrante possa entrare in carica nella medesima seduta in cui sono state accolte le dimissioni dell'uscente, rilasciando la dichiarazione di fedeltà dopo l'accettazione delle dimissioni dell'uscente e l'accettazione della rinuncia di eventuali subentranti. In modo analogo all'articolo 139 capoverso 3, secondo il quale i ricorsi contro i risultati non sospendono l'entrata in carica degli eletti, anche un eventuale ricorso contro l'accettazione delle dimissioni non deve sospendere l'entrata in carica del subentrante, riservate eventuali misure ordinate dall'autorità di ricorso.

Messaggio n. 8127 del 9 marzo 2022

Art. 60

Versione attuale	Nuova versione (modifica in grassetto)
<p>Sistema di voto</p> <p>¹Il consiglio comunale vota e nomina per alzata di mano. Sono riservati i capoversi seguenti e leggi speciali.</p> <p>²Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.</p> <p>³In materia di concessione dell'attinenza comunale il sistema di voto è disciplinato dal regolamento comunale.</p> <p>⁴Per le nomine giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. p) si procede per voto segreto se il numero dei candidati eccede quello delle cariche; il Regolamento di applicazione regola gli aspetti relativi a scrutinio e validità delle schede.</p>	<p>Sistema di voto</p> <p>¹Il consiglio comunale vota e nomina per alzata di mano o altrimenti in modo manifesto. Sono riservati i capoversi 2-4 e leggi speciali.</p> <p>²Invariato.</p> <p>³Invariato.</p> <p>⁴Invariato.</p>

Commento**cpv. 1**

È completato il cpv. 1 con l'indicazione della possibilità di voto, oltre che per alzata di mano, **altrimenti in modo manifesto**; ciò in riferimento a quei Comuni che già oggi usano sistemi di voto elettronici. La terminologia è ripresa dall'art. 146 LGC.

Art. 61 cpv. 4

Versione attuale	Nuova versione (modifica in grassetto)
<p>Quoziente di voto. a) maggioranza semplice b) maggioranza qualificata c) maggioranza assoluta</p> <p>¹Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio. Sono riservati i capoversi seguenti.</p> <p>²Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.</p>	<p>Quoziente di voto. a) maggioranza semplice b) maggioranza qualificata c) maggioranza assoluta</p> <p>¹Invariato.</p> <p>²Invariato.</p>

Messaggio n. 8127 del 9 marzo 2022

<p>³In caso di parità, nelle risoluzioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta.</p>	<p>³Invariato.</p>
<p>⁴I consiglieri esclusi dal voto in forza dell'art. 32 non sono computati nel numero dei presenti.</p>	<p>⁴I consiglieri esclusi dal voto in forza dell'articolo 32 non sono computati nel numero dei votanti.</p>
<p>⁵Sull'oggetto dell'art. 13 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).</p>	<p>⁵Invariato.</p>
<p>⁶Le elezioni ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. p) avvengono con il sistema della maggioranza assoluta. L'art. 31a è applicabile.</p>	<p>⁶Invariato.</p>

Commento

cpv. 4

Si corregge un "datato" refuso al cpv. 4; i consiglieri in situazione di collisione non devono essere computati fra i **votanti**. Le maggioranze (semplice, qualificata, ecc.) in Consiglio comunale non si calcolano in effetti a partire dai presenti.

Art. 85

Versione attuale	Nuova versione (modifica in grassetto)
<p>Dimissioni</p> <p>¹Sindaco, municipali e supplenti possono dimissionare dalla carica per giustificati motivi, in particolare:</p> <p>a) l'aver coperto la carica l'intero quadriennio immediatamente precedente;</p> <p>b) l'età di 65 anni;</p> <p>c) un'infermità che la rende eccessivamente gravosa o altro motivo grave.</p> <p>²Le dimissioni dalla carica di sindaco comportano automaticamente anche quelle dalla carica di municipale.</p>	<p>Dimissioni</p> <p>¹Sindaco, municipali e supplenti possono dimissionare dalla carica per giustificati motivi, in particolare:</p> <p>a) l'aver coperto la carica l'intero periodo di legislatura immediatamente precedente, anche in altro comune;</p> <p>b) l'età di 65 anni;</p> <p>c) ragioni di salute o altre giustificate ragioni.</p> <p>²Invariato.</p>

Commento

cpv. 1

I motivi che possono giustificare le dimissioni rimangono sostanzialmente gli stessi; essi vengono tuttavia meglio precisati e aggiornati.

Quanto alla lett. a *quadriennio* è sostituito con *periodo di legislatura, anche in altro Comune*; ciò per tener conto delle attuali situazioni nei contesti aggregativi, per cui il periodo di permanenza in carica può ad esempio durare più/meno di quattro anni (vedi art. 6a Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni).

Si riformula poi la lett. c, nel senso che **ragioni di salute** e altre **giustificate ragioni** - da puntualmente ponderare in sede di ratifica ai sensi dell'art. 86 cpv. 2 LOC - possono portare alle dimissioni.

Art. 89

Versione attuale	Nuova versione (modifica in grassetto)
<p>Seduta costitutiva</p> <p>¹Il municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo l'elezione del sindaco.</p> <p>²Provvede alla nomina, tra i suoi membri, del vicesindaco per il quadriennio e procede alla incombenza di cui agli articoli 13 lett. p, 46, 90 e 91.</p>	<p>Seduta costitutiva</p> <p>¹Invariato.</p> <p>²Nomina, tra i suoi membri, il vicesindaco per il quadriennio e procede alle incombenze degli articoli 13 capoverso 1 lettera p, 46, 90 e 91.</p>

Commento

cpv. 2

È stralciata dalle strette incombenze municipali in seduta costitutiva la convocazione della seduta costitutiva del Consiglio comunale.

Questa deve infatti potersi tenere - in base all'art. 46 cpv. 1 LOC - entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, anche in caso di elezione combattuta del Sindaco.

La convocazione del Legislativo deve quindi essere decisa con risoluzione municipale in seduta senza necessariamente attendere la vera e propria seduta costitutiva del Municipio; infatti quest'ultima, in caso di elezione combattuta del Sindaco, può intervenire anche diverse settimane dopo la proclamazione dei risultati, quindi ben oltre il termine di 30 giorni dell'art. 46 LOC.

Art. 182

Versione attuale	Nuova versione (modifica in grassetto)
<p>Incompatibilità</p> <p>¹Non possono far parte della commissione:</p> <p>a) i membri del municipio ed i supplenti;</p> <p>b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati;</p> <p>c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del municipio, i supplenti ed il segretario comunale.</p> <p>Ai comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.</p> <p>²Nei comuni in regime d'assemblea comunale non possono far parte della commissione i dipendenti del comune e delle sue aziende fatta eccezione di quelli indicati all'art. 43 cpv. 3.</p>	<p>Incompatibilità</p> <p>¹Non possono far parte della commissione:</p> <p>a) i membri del municipio ed i supplenti;</p> <p>b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati;</p> <p>c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del municipio, i supplenti ed il segretario comunale.</p> <p>Ai comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.</p> <p>²Invariato.</p>

Commento**cpv. 1**

Con la proposta si ammette che possano essere membri della Commissione della gestione **parenti dei supplenti municipali** (coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati). L'attuale disposto è infatti penalizzante e riduce in modo eccessivo l'accesso alla carica di commissario della gestione, senza che ciò sia giustificato da concreti interessi collettivi. La chiamata in causa dei supplenti è tutto sommato sporadica (salvo forse il caso dei Municipi di 3 membri). Il che può creare problemi, tenuto conto delle difficoltà a comporre i consessi. In occasione delle recenti elezioni vi sono stati segnali in tal senso.

Art. 187

Versione attuale	Nuova versione (modifica in grassetto)
<p>Esposizione</p> <p>I regolamenti comunali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi comunali:</p> <p>a) in tutti i comuni per il periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato;</p> <p>b) nei comuni a regime di consiglio comunale per un periodo di quarantacinque giorni durante il quale è data facoltà di referendum a norma dell'art. 75.</p>	<p>Esposizione</p> <p>I regolamenti comunali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi comunali:</p> <p>a) in tutti i comuni per il periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato;</p> <p>b) nei comuni a regime di consiglio comunale per un periodo di sessanta giorni durante il quale è data facoltà di referendum a norma dell'articolo 75.</p>

Commento

Sono aggiornati i termini da 45 a 60 giorni per l'esposizione dei regolamenti comunali nell'ottica dell'esercizio del diritto di referendum, tenuto conto dell'intervenuta modifica dell'art. 75 LOC in vigore dal 1.3.2021.

Art. 192e

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione (modifica in grassetto)</i>
<p>Gestione finanziaria e contabilità</p> <p>¹Per le aziende comunali va tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dal regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987. È applicabile l'art. 179; sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive superiori.</p> <p>²Le aziende sono finanziate dal comune, al quale corrispondono un adeguato interesse sul capitale.</p> <p>³Per le prestazioni che soggiacciono al principio di causalità, le aziende coprono i costi tramite il prelievo di tasse causali. Il regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni ne stabilisce le eccezioni. Esso stabilisce inoltre i principi e i criteri di riversamento dell'utile all'erario comunale.</p>	<p>Gestione finanziaria e contabilità</p> <p>¹Per le aziende comunali va tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dal regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 22 maggio 2019. È applicabile l'art. 179; sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive superiori.</p> <p>²Invariato.</p> <p>³Invariato.</p>

Commento***cpv. 1***

È semplicemente adeguato un rimando: fa ora stato il Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 22 maggio 2019 (RGFC).

III. CONSEGUENZE PER I COMUNI

Le modifiche proposte con il presente messaggio avranno qualche conseguenza diretta su taluni meccanismi di funzionamento istituzionale dei Comuni e richiederanno da parte loro i relativi adeguamenti di sistema, per quanto non si tratti di proposte con stravolgimenti rispetto alla situazione attuale.

Non sono però prevedibili oneri finanziari immediati a carico dei Comuni, conseguenti al messaggio in questione; semmai oneri amministrativi indiretti derivanti dai passi procedurali necessari per gli adeguamenti di cui sopra.

IV. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Il tema del presente messaggio non è di rilevanza particolare in relazione alle Linee direttive e al Piano finanziario del Cantone.

V. CONCLUSIONI

In esito alle considerazioni che precedono, v'invitiamo a volere accettare le modifiche proposte con il presente messaggio governativo, e meglio come al Decreto legislativo annesso.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Manuele Bertoli

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

**Legge
organica comunale del 10 marzo 1987
(LOC)**
modifica del ...

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8127 del 9 marzo 2022,

decreta:

I

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1

¹L'elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell'anno precedente. È riservato l'articolo 6a della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Art. 13 cpv. 1 lett. p

¹L'assemblea in seduta pubblica:

(...)

p) nomina i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte secondo le regole degli articoli 60, 61 e 31a; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza municipale;

Art. 16 cpv. 2

²La prima si occupa in ogni caso del consuntivo dell'anno precedente del comune e delle aziende comunali.

Art. 17 cpv. 1, 1^{bis} e 2

¹La prima sessione deve tenersi entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre.

^{1bis}Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente e per motivi di forza maggiore i termini del capoverso 1; le richieste di proroga devono essere inoltrate entro il 31 maggio, rispettivamente il 30 novembre.

²Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola immediatamente nota con avviso all'albo comunale.

Art. 32 cpv. 6

⁶I disposti dei capoversi 1-5 sono applicabili anche in sede di commissioni, ritenuto che in tal caso il membro non può essere presente alle discussioni e al voto.

Art. 33 cpv. 1, 1^{bis} e 1^{ter}

¹I messaggi all'assemblea comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi alle commissioni e depositati in cancelleria per consultazione almeno trenta giorni prima della seduta.

^{1bis}Il messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce; quello sul consuntivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

^{1ter}Il regolamento comunale può prevedere la trasmissione e il deposito dei messaggi prima delle scadenze del capoverso 1^{bis}.

Art. 45 cpv. 1^{bis}

^{1bis}Se le dimissioni sono accettate dal consiglio comunale, nella medesima seduta il subentrante può assumere la carica ai sensi dell'articolo 47.

Art. 49 cpv. 1, 2, 4 e 5

¹Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno.

²La prima è convocata al più tardi entro il 30 giugno e si occupa in ogni caso del consuntivo dell'anno precedente.

⁴*abrogato*

⁵Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente per motivi di forza maggiore i termini dei capoversi 2 e 3; le richieste di proroga devono essere inoltrate entro il 31 maggio, rispettivamente il 30 novembre.

Art. 56 cpv. 1, 1^{bis} e 1^{ter}

¹I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere depositati e trasmessi ai consiglieri comunali almeno trenta giorni prima della seduta.

^{1bis}Il messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce; quello sul consuntivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

^{1ter}Il regolamento comunale può prevedere la trasmissione e il deposito prima delle scadenze del capoverso 1^{bis}.

Art. 60 cpv. 1

¹Il consiglio comunale vota e nomina peralzata di mano o altrimenti in modo manifesto. Sono riservati i capoversi 2-4 e leggi speciali.

Art. 61 cpv. 4

⁴I consiglieri esclusi dal voto in forza dell'articolo 32 non sono computati nel numero dei votanti.

Sedute delle commissioni**Art. 70 cpv. 1^{bis}**

^{1bis}Le sedute si tengono in presenza. Per giustificati motivi è data facoltà alle commissioni di riunirsi virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di loro membri in questa forma; in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione del presente articolo e dell'articolo 71, inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.

Art. 85 cpv. 1

¹Sindaco, municipali e supplenti possono dimissionare dalla carica per giustificati motivi, in particolare:

- a) l'aver coperto la carica l'intero periodo di legislatura immediatamente precedente, anche in altro comune;
- b) l'età di 65 anni;
- c) ragioni di salute o altre giustificate ragioni.

Art. 89 cpv. 2

²Nomina, tra i suoi membri, il vicesindaco per il quadriennio e procede alle incombenze degli articoli 13 capoverso 1 lettera p, 90 e 91.

Art. 94 cpv. 2^{bis}

^{2bis}Le sedute si tengono in presenza. Per giustificati motivi è data facoltà al Municipio di riunirsi virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di suoi membri in questa forma; in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione del presente capitolo e inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.

Art. 182 cpv. 1

¹Non possono far parte della commissione:

- a) i membri del municipio ed i supplenti;
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati;
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del municipio ed il segretario comunale.

Ai comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.

Art. 187 lett. b

I regolamenti comunali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi comunali: (...)

- b) nei comuni a regime di consiglio comunale per un periodo di sessanta giorni durante il quale è data facoltà di referendum a norma dell'articolo 75.

Art. 192e cpv. 1

¹Per le aziende comunali va tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dal regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 22 maggio 2019. È applicabile l'articolo 179; sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive superiori.

Esecuzione dei compiti pubblici**a) principi****Art. 193 cpv. 1^{bis}**

^{1bis}Assemblea e consiglio comunale possono delegare l'esecuzione di loro risoluzioni secondo gli articoli 13 capoverso 1 lettere e/g e 175 a enti pubblici e soggetti privati di proprietà pubblica toccati dall'oggetto delle risoluzioni. Il regolamento di applicazione ne precisa condizioni e modalità.

Messaggio n. 8127 del 9 marzo 2022

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.